

REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/79 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽³⁾, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato ai fini del calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi applicabili per l'isoglucosio devono essere fissati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1979 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. Isoglucosio	28,14
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	III. Isoglucosio	28,14